



SITO ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA
URF - CONTRATTI DI SERVIZIO

ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA
Protocollo N°: 00001592/00 rif: CBA17560
Data Movimento: 20/06/2024 - 10.24

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI PERSONE DISPONIBILI A GESTIRE LE ATTIVITA' RICOMPRESSE NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SU DELEGA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Legge 9 gennaio 2004 n. 6

IL DIRETTORE DELL'ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA

Richiamata la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la Legge 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto nel Libro I, Titolo XII del Codice Civile il Capo I, relativo all'Amministrazione di Sostegno, istituto di volontaria giurisdizione finalizzato alla protezione delle persone che, a causa di particolari condizioni di fragilità psico-sociale e sanitaria, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi e/o che sono privi di piena autonomia nell'espletamento delle funzioni e della gestione della vita quotidiana;

Vista la L.R. 24 luglio 2009 n. 11 "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'Amministratore di sostegno, istituto previsto dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6";

Rilevato che sono in continuo aumento i casi di nomina di Amministratore di Sostegno in capo alla Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, a tutela di soggetti fragili che non abbiano familiari disponibili o in grado di ricoprire tale incarico;

Considerato che è volontà dell'Unione della Romagna Faentina attuare la costituzione, la disciplina e la tenuta di un elenco delle persone disponibili a gestire le attività ricomprese nell'incarico di Amministratore di Sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2004 n. 6, su delega della Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina;

Richiamato il Contratto di Servizio tra l'Unione della Romagna Faentina e l'Asp della Romagna Faentina per il conferimento all'Asp medesima dell'erogazione di servizi ed attività per il triennio 2024/2027, approvato nella versione finale con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82 del 29/05/2024, in corso di sottoscrizione e, in particolare, la scheda tecnica "H";

INFORMA CHE

Asp della Romagna Faentina intende procedere, con il presente Avviso, alla costituzione, disciplina e tenuta dell'Elenco delle persone disponibili a gestire le attività ricomprese nello svolgimento dell'incarico di Amministratore di sostegno, su delega della Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di protezione e tutela di cui alla Legge 9 gennaio 2004 n. 6.

Art. 1 Finalità

L'Elenco ha la finalità di sostenere l'Unione della Romagna Faentina nell'espletamento della funzione, assegnata dal Tribunale Ordinario, di garantire un servizio di supporto e tutela:

- a) alle persone che, per effetto di una infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, o per altra causa, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;
- b) ai soggetti maggiori di età che versino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

Attingendo a tale elenco l'Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con Asp, comunica all'Autorità Giudiziaria i nominativi che subentreranno agli organi dell'Unione della Romagna Faentina nella gestione delle Amministrazioni di sostegno o della Tutela.

Art. 2 Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- a) maggiore età;
- b) residenza in Italia;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti;
- e) ineccepibile condotta, così come definita ai sensi dell'art. 348 c. IV, Codice Civile, che deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame;
- f) non trovarsi in una delle condizioni di incapacità all'ufficio tutelare indicate dall'art. 350 del Codice Civile;
- g) possesso di una laurea in materie giuridiche, economiche, umanistiche e sociali;
- h) possesso di una consolidata esperienza in materia, debitamente documentata, comprovata dall'aver svolto, nell'ultimo triennio dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, l'incarico di Amministratore di sostegno, su incarico del Giudice Tutelare o su delega formale da parte di soggetti pubblici, a favore di almeno un beneficiario nei confronti del quale non si trovino nella posizione di coniuge, altra parte dell'unione civile, convivente di fatto, parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado.

L'accertamento della mancanza anche di uno dei requisiti suindicati, determina l'impossibilità di iscrizione del richiedente nell'Elenco e il conseguente rigetto dell'istanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 350 c.c. non potranno iscriversi nell'Elenco le persone che:

- a. non hanno la libera amministrazione del loro patrimonio;
- b. sono già state escluse dall'attività di tutela o di Amministratore di Sostegno per fatti gravi, inadeguata gestione o incapacità allo svolgimento del compito;
- c. sono incorse nella decadenza o sospensione della potestà dei genitori o sono stati rimossi da altra tutela.

Alla domanda dovrà essere allegato un Curriculum vitae comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

- dati anagrafici e di residenza;
- titolo di studio;
- professione;
- eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di Amministratore di sostegno;
- eventuale partecipazione ad iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'Amministratore di sostegno;
- eventuale numero degli amministrati al momento di presentazione della domanda, con l'indicazione espressa del numero degli amministrati che siano in carico ai servizi sociali e/o sanitari.

Art. 3 Modalità di iscrizione nell'Elenco

Per essere iscritti nell'Elenco, i soggetti interessati dovranno presentare richiesta di iscrizione compilando il modulo allegato al presente Avviso, unitamente al Curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, e ad ogni altra documentazione che gli stessi riterranno utile ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

La richiesta e la documentazione allegata, in formato PDF, dovranno essere trasmesse all'indirizzo aspromagnafaentina@pec.it nel caso in cui l'interessato disponga di un indirizzo pec. In alternativa, i documenti potranno essere consegnati alla sede dell'Asp della Romagna Faentina, piazza San Rocco n. 2, Faenza, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì ed il giovedì dalle 14.30 alle 16.

In fase di prima istituzione dell'Elenco, l'istanza dovrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alla data del 26/07/2024.

Decorsi i termini di cui sopra, la richiesta di iscrizione potrà essere avanzata senza alcuna limitazione temporale. Le richieste pervenute successivamente alla scadenza indicata verranno prese in esame ai fini dell'aggiornamento semestrale dell'Elenco.

Il Direttore dell'Asp della Romagna Faentina provvederà con proprio atto all'ammissione o al rigetto della richiesta di iscrizione nell'Elenco, che verrà formalmente comunicata all'interessato a mezzo PEC entro quindici giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Art. 4 Tenuta dell'Elenco

Il Direttore dell'Asp della Romagna Faentina, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti per

ciascun richiedente, provvederà con proprio atto alla costituzione dell'Elenco delle persone disponibili a gestire le attività ricomprese nello svolgimento dell'incarico di Amministratore di Sostegno.

L'Elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale. L'iscrizione dei richiedenti verrà confermata previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2.

A tal fine, la persona iscritta è tenuta a presentare ogni anno ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mantenimento dei requisiti di iscrizione.

Gli iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento ogni eventuale variazione che incida sui dati e sulle informazioni fornite all'Amministrazione e, in particolare, il sopraggiungere di cause ostative all'iscrizione o il venir meno dei requisiti di cui all'art. 2.

Nell'ipotesi in cui, in qualsiasi momento, Asp della Romagna Faentina accerti la perdita anche di uno solo dei requisiti e, altresì, nell'ipotesi in cui l'iscritto non provveda a trasmettere la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti entro il termine suindicato, si disporrà la cancellazione d'ufficio dall'Elenco, previa adozione di provvedimento dirigenziale.

In casi di urgenza, rilevata la mancata disponibilità degli iscritti ad assumere l'incarico, è fatta salva la possibilità di affidare lo stesso anche a soggetti non iscritti nell'elenco di cui trattasi.

Art. 5 Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco può essere effettuata, previa adozione di determinazione dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) richiesta formale della persona iscritta;
- b) per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da cui si evinca l'inidoneità dell'iscritto allo svolgimento dell'incarico;
- c) ingiustificato rifiuto ad assumere la funzione di ADS, espresso per tre volte consecutive;
- d) ingiustificato rifiuto a partecipare ad attività formative e/o informative organizzate dall'Ente;
- e) accertamento del venir meno di uno dei requisiti prescritti dall'art. 2;
- f) accertamento di dichiarazioni mendaci e non veritiere;
- g) mancata trasmissione entro i termini di cui all'art. 4 della documentazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 2;
- h) accertamento di gravi negligenze e/o inadempienze nell'esercizio delle funzioni di Amministratore di sostegno;
- i) qualora si rilevino altri gravi motivi ostativi e pregiudizievoli allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Amministratore di sostegno.

Dell'avvenuta cancellazione dall'elenco verrà data comunicazione formale all'interessato e al Tribunale Ordinario di Ravenna.

Art. 6 Delega

La delega verrà conferita con autonomia decisionale dalla Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina incaricata dal Giudice Tutelare, in base alla decisione assunta di concerto fra i competenti servizi dell'Unione, dell'Asp e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, in considerazione della competenza e dell'esperienza maturate in precedenti Amministrazioni di sostegno di soggetti in carico ai servizi sociali e/o sanitari.

Nell'assegnazione degli incarichi si terrà conto di criteri di rotazione tra gli iscritti e del numero di soggetti gestiti dallo stesso professionista, in modo tale da scongiurare un eccessivo carico di casi in capo al medesimo soggetto.

Art. 7 **Rimborsi ai professionisti incaricati**

Ai sensi della normativa vigente, la gestione delle attività in cui si sostanzia l'incarico di Amministratore di sostegno è svolta nell'esclusivo interesse del beneficiario, è gratuito e, pertanto, non prevede alcuna retribuzione.

Ai sensi dell'art. 379 Codice civile, laddove l'amministrato disponga di un patrimonio capiente, previa autorizzazione del Tribunale Ordinario, il professionista delegato dalla Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina potrà richiedere al Giudice tutelare competente la liquidazione di un'equa indennità, avente carattere di rimborso spese e natura non retributiva ma compensativa dei soli costi sostenuti.

Nei soli casi di incapienza del patrimonio del beneficiario oggetto della misura di tutela, ovvero laddove il Tribunale ordinario non conceda l'autorizzazione di cui al comma precedente, ai soggetti incaricati su delega della Dirigente, potrà essere riconosciuto un contributo, a titolo di rimborso per le spese sostenute, il cui valore non potrà, in nessun caso, essere superiore ad € 800,00 annuali per amministrato.

La valutazione dell'inadeguatezza del patrimonio del beneficiario si basa sul rapporto tra risorse dell'amministrato e spese complessivamente sostenute dall'incaricato per la tutela dello stesso. Ai fini della valutazione si terrà conto della situazione oggettiva e attuale degli amministrati.

Il rimborso forfettario a favore del delegato verrà disposto annualmente, in concomitanza con la presentazione della rendicontazione e della documentazione attestante le spese autorizzate e sostenute per la gestione di ciascun incarico per il quale si chiede il rimborso, unitamente alla relazione sull'attività svolta.

L'importo del rimborso sarà calcolato tenendo conto della complessità e delle esigenze di ogni singolo caso, sulla base dei seguenti criteri:

- inserimento dell'amministrato in struttura residenziale;
- titolarità di servizi a supporto dell'amministratore;
- presenza di rete familiare e/o sociale di supporto;
- patologie e quadro clinico complessivo;
- risorse e patrimonio a disposizione;
- durata dell'incarico.

Si individuano le seguenti fasce di rimborso:

1° fascia → € 400,00

2° fascia → € 800,00

Il professionista incaricato è tenuto a presentare, entro il termine indicato dal Giudice Tutelare, l'inventario dei beni dell'amministrato e, con cadenza annuale, una relazione sull'andamento

dell'incarico, salvo ragioni di urgenza e criticità che dovranno essere comunicate al delegante e al Giudice Tutelare nell'immediatezza e, comunque, entro 48 ore.

E' fatto obbligo all'incaricato, successivamente alla presentazione dell'inventario, rendere edotto il delegante di ogni variazione intervenuta nella situazione economica e patrimoniale dell'amministrato quali, solo a titolo esemplificativo, devoluzione di una eredità, riscossione trattamenti previdenziali arretrati, rilevanti ai fini della valutazione dell'incapienza del patrimonio.

Art. 8

Valutazione della situazione economica e patrimoniale e del rimborso

La valutazione sulla sussistenza dei requisiti di ammissione al rimborso spese e la determinazione della relativa fascia di cui al precedente articolo, verranno effettuate da apposita Commissione presieduta dalla Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina e composta dal Responsabile del Servizio Anziani, Adulti e Disabili dell'Unione della Romagna Faentina e dal Direttore dell'Asp della Romagna Faentina.

Art. 9

Trattamento dei dati

Tutti i dati personali di cui Asp della Romagna Faentina in occasione dell'espletamento del presente procedimento venga in possesso saranno trattati nel rispetto del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016). Asp della Romagna Faentina (con sede in P.zza San Rocco n. 2, PEC: aspromagnafaentina@pec.it) nella qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016.

Art. 10

Ricorsi

Tutte le determinazioni adottate dal Direttore di Asp della Romagna Faentina in conseguenza del presente Avviso, potranno essere impugnate mediante:

- ricorso gerarchico dalla data di pubblicazioni delle suddette determinazioni sul sito Internet dell'Asp o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet di Asp della Romagna Faentina o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Il ricorso al TAR deve essere notificato all'Autorità che ha emanato l'atto entro il termine di 60 giorni.

Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente avviso è competente il Foro di Ravenna.

Art. 11

Pubblicità

Il presente Avviso con l'allegato modulo di domanda saranno pubblicati nel sito www.aspromagnafaentina.it – sezione *Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare* e nei siti istituzionali dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti.

Art. 12 Controlli

In base a quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, Asp della Romagna Faentina è tenuta ad effettuare controlli, anche a campione e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei rimborsi per i quali sono rese le dichiarazioni.

Qualora a seguito di controllo risulti che sono state rese dichiarazioni mendaci o non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (decadenza e revoca dai benefici e sanzioni penali conseguenti). Pertanto, i soggetti che presentano l'istanza avranno cura di rilasciare dichiarazioni veritiere, che non risultino diverse o contraddittorie tra loro e rispetto a quanto già dichiarato e secondo quanto indicato nel presente Avviso.

Art. 13 Informazioni

Gli interessati potranno chiedere chiarimenti e informazioni relativamente al presente Avviso pubblico contattando:

- Dott.ssa Valeria Vanicelli, Tel. 0546 699532– e.mail: v.vanicelli@aspromagnafaentina.it
- Dott. Stefano Casanova, Tel. 0546 691851– e.mail: stefano.casanova@romagnafaentina.it

Art. 14 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dott. Giuseppe Neri, Direttore di Asp della Romagna Faentina.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico si fa espresso rinvio alle norme del Codice civile e a quanto disposto dalle altre leggi vigenti.

Il Direttore di Asp della Romagna Faentina
Dott. Giuseppe Neri

(documento firmato digitalmente)